



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 64/7 DEL 18.11.2008**

**Oggetto:** L.R. 19 ottobre 1993 n. 51 Provvidenze a favore dell'artigianato sardo. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Adeguamento al Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'Assessore del turismo, artigianato e commercio richiama la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006, come modificata dalla deliberazione n. 17/7 del 26 aprile 2006 con specifico riferimento alla parte relativa alle agevolazioni contributive concesse in base alle disposizioni di cui Regolamento (CE) n. 70/2001 ed al Regolamento (CE) n. 1/2004 ed evidenzia l'opportunità di provvedere al relativo adeguamento, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di esenzione per categoria).

L'Assessore riferisce in particolare che, il Regolamento (CE) n. 800/2008, entrato in vigore in data 29 agosto, prevede all'articolo 43 l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006 ed altresì prevede che i "riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 si intendono fatti al presente regolamento". Tuttavia l'Assessore evidenzia altresì la disposizione regolamentare contenuta nell'articolo 3 secondo cui è condizione per applicare i regimi di aiuto in esenzione, il riferimento esplicito al regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Si evidenzia, inoltre, che il nuovo regolamento contiene disposizioni migliorative rispetto a quelle precedentemente adottate e che l'adeguamento delle direttive preesistenti non comporta modificazioni sostanziali che ne alterino il contenuto. La proposta presentata prevede infatti che gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e sulla base della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia e che



l'agevolazione stessa sia differenziata a seconda che l'impresa abbia o meno localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013 prevedendo, nelle zone censuarie non ammesse, l'applicazione dei massimali previsti per gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI.

Le modifiche ed integrazioni apportate sono di seguito esplicitate.

#### Articolo 5 - Interventi agevolativi

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti iniziali. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento e nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. In particolare, si considerano agevolabili gli interventi per i nuovi investimenti produttivi (organici, funzionali, tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi) da realizzare nell'ambito di una unità produttiva per lo svolgimento dell'attività d'impresa, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della L. R. n. 51 del 1993.

Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

#### Articolo 7 – Misura delle agevolazioni

E' abrogato il terzo comma ed il primo comma è sostituito dai seguenti:

1. L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013.

Nelle zone censuarie ammesse, gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

2. Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 l'intensità di aiuto non supera i seguenti massimali:

il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

#### Articolo 16 – Esenzione dalla notifica.

Il presente articolo è sostituito integralmente:



Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e sulla base della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007 – 2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Commissione Europea di approvazione dell'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia.

Le presenti direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.

Prima della applicazione, una sintesi delle presenti Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento di Esenzione.

L'Assessore propone altresì, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 17 luglio 2008, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione amministrativa, di implementare e promuovere l'adozione di nuove procedure che prevedano il pieno utilizzo di nuovi strumenti informatici e telematici della Regione, ivi compresa la presentazione delle domande con modalità telematiche ed il ricorso alla semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali.

Le modifiche ed integrazioni apportate sono di seguito esplicitate e sono abrogate le corrispondenti disposizioni in contrasto.

Articolo 10 – Bando e presentazione delle domande.

Nel primo comma la dicitura "detti termini saranno di 30 giorni" è sostituita dalla seguente:

Detti termini saranno di almeno 30 giorni.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

L'Amministrazione regionale nell'ottica della semplificazione procedurale si riserva la possibilità di consentire la presentazione delle domande con modalità telematiche e facendo ricorso alla semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali. Le disposizioni di dettaglio saranno contenute nel relativo bando di attuazione.

- Articolo 13 – Erogazione delle agevolazioni.

Sono inseriti i commi indicati di seguito e sono abrogate le corrispondenti disposizioni in contrasto:

Ai fini dell'erogazione si applicheranno i criteri di semplificazione stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 17 luglio 2008. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Ente Istruttore specifici controlli, a campione, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.



Le richieste di erogazione dovranno essere riferite a documentazione di spesa quietanzata che dovrà essere regolarmente esibita a seguito dei controlli a campione da effettuarsi, a cura dell'Ente Istruttore, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

Qualora a seguito dei controlli a campione effettuati si rilevino irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o la medesima sia difforme dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta, l'Ente Istruttore, previa comunicazione all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, procederà alla revoca immediata della agevolazione ed alla conseguente segnalazione alle autorità competenti.

La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, considerato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

#### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17/7 del 24 aprile 2006, nel testo allegato sub A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il nuovo testo delle direttive di attuazione della L.R. 51/1993 art. 10 bis, quale risultante dalle modifiche e integrazioni approvate, che si allega sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria vigente in ordine alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione Europea.

La presente deliberazione, prima della comunicazione alla Commissione Europea, è trasmessa al Consiglio Regionale per l'espressione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della L. R. 29 maggio 2007 n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru